

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA 12° edizione aggiornata al 1° giugno 2020

Nonostante le difficoltà sorte in questo periodo per la pandemia Covid, siamo riusciti nell'aggiornamento del CD sul Consenso Informato in Medicina.

Da segnalare l'attuale orientamento giurisprudenziale per mancato o viziato consenso informato pur in presenza di corretto procedimento di diagnosi e cura.

Il diritto alla autodeterminazione è un diritto inalienabile, da cui l'obbligo del/dei medico/i di fornire tutte le informazioni ai pazienti per metterli in condizione di esprimere una vera scelta sui possibili diversi modi di affrontare la malattia. L'inottemperanza a tale obbligo rappresenta, pertanto, una forma di inadempimento che legittima la richiesta di risarcimento e la violazione del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:

- **danno alla salute:** il paziente correttamente informato avrebbe potuto evitare di sottoporsi all'intervento o esame diagnostico invasivo e di subirne le eventuali conseguenze invalidanti;
- **danno da lesione del diritto all'autodeterminazione** subendo un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale ben diverso dalla lesione del diritto alla salute, risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale (sofferenze, limitazione della libertà di disporre di se stessi, ecc.).

Da qui il consiglio di un accurato controllo sulla polizza assicurativa RC professionale che copra anche tali rischi.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 o all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO SINO AL 31 DICEMBRE 2020 ANCHE SENZA CIG

I datori di lavoro non possono licenziare sino al 31 dicembre 2020 a prescindere dall'aver fatto o meno ricorso alla Cassa integrazione COVID-19. In particolare nella nota 713 del 16 settembre 2020:

- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - articolo 3
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato - articolo 6
- Contratti a tempo determinato - articolo 8
- Licenziamenti collettivi e individuali per GMO - articolo 14
- Proroga riscossione coattiva - articolo 99

Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 713 del 16 settembre 2020.

ALLEGATI A PARTE – INAIL Nota n. 713 del 16.9.20 (documento 219)

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

<https://www.studiocataldi.it/articoli/39721-la-limitazione-della-responsabilita-del-medico.asp>

Valeria Zeppili – studiocataldi.it .

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'articolo 2236 del codice civile trova

applicazione esclusivamente alle ipotesi nelle quali vengono in rilievo problemi tecnici che presentano una particolare difficoltà, che "trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica". Tale limitazione di responsabilità riguarda esclusivamente l'imperizia, mentre non attiene né all'imprudenza né alla negligenza. Corte d'Appello di Napoli sent. 2659 del 7 luglio 2020.

ALLEGATI A PARTE – Corte di Appello Napoli, Sentenza 2659 del 07.07.2020 (documento 220)

ENPAM – RINVIO CONTRIBUTI, ENTRO IL 15 OTTOBRE L'OPZIONE da Enpam Previdenza nr. 33 del 18.09.20 a cura della Redazione.

Il Cda dell'Enpam, come annunciato, ha spostato ulteriormente in avanti le scadenze dei contributi che erano stati rinviati a causa del Covid-19. I medici e i dentisti non riprenderanno dunque a pagare il 30 settembre. I contributi interessati da questa ulteriore proroga sono quelli di Quota A del 2020 e le ultime due rate della Quota B del 2019 (redditi 2018).

Le opzioni a disposizione saranno due, una che comporta un rinvio breve e uno più lungo, da chiedere entro il 15 ottobre.

OPZIONE BREVE: PER TUTTI L'opzione breve prevede che i pagamenti rimasti in sospeso vengano saldati entro il 2020. Questa scelta sarà preferita dai professionisti che hanno interesse a sfruttare la deducibilità fiscale: saldando entro il 31 dicembre, infatti, i contributi potranno essere utilizzati per diminuire le imposte da pagare il prossimo anno.

In questo caso le scadenze saranno le seguenti.

Quota A 2020 – Rata unica entro il 30 novembre 2020 per chi aveva scelto di pagare in unica soluzione tramite domiciliazione bancaria mentre tutti gli altri verseranno metà dell'importo entro il 30 novembre e l'altra metà entro il 31 dicembre 2020.

Quota B 2019 – La quarta rata (inizialmente dovuta entro il 30 aprile 2020) si pagherà entro il 30 novembre 2020 mentre la quinta rata (inizialmente dovuta entro il 30 giugno 2020) si pagherà entro il 31 dicembre 2020.

Per usufruire del rinvio breve non è necessario fare nulla. Chi paga con i bollettini Mav li troverà nella propria area riservata a novembre (oltre a riceverli a casa per posta), mentre chi ha la domiciliazione bancaria riceverà l'addebito sul proprio conto corrente alle scadenze indicate.

OPZIONE LUNGA: CON CALO DI FATTURATO DEL 33% O PER I NEO-ISCRITTI

Quota A 2020 – Entro il 30 novembre 2020 si pagherà solo il 25% dell'importo, un altro 25% dovrà essere pagato entro il 31 dicembre 2020. Un'altra rata del 25% sarà posticipata al 2021 (verrà spalmata sulle rate della Quota A del prossimo anno) e l'ultima, sempre del 25%, si dovrà pagare nel 2022 (sempre spalmata sulle rate della Quota A di quell'anno).

Quota B 2019 – Anche in questo caso la somma residua sarà divisa in quattro parti: 25% dell'importo entro il 30 novembre 2020, 25% entro il 31 dicembre 2020, 25% entro il 30 giugno 2021; 25% entro il 30 giugno 2022.

Per beneficiare del rinvio lungo occorrerà farne richiesta dall'area riservata di Enpam.it cliccando su "Rateizzazione contributi sospesi per Covid-19". **La domanda, che è riservata a chi ha avuto un calo di fatturato del 33% e ai neo iscritti, va fatta entro il 15 ottobre 2020.**

INCOGNITA MINISTERI

Il rinvio dei contributi è comunque soggetto al nulla osta dei ministeri vigilanti. Nella malaugurata ipotesi che il Ministero dell'Economia o il Ministero del Lavoro dovessero opporsi, l'opzione lunga

non sarà praticabile.

QUOTA B 2020: SCADENZE CONFERMATE MA SI LAVORA A CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Al momento restano invece confermate le scadenze per la Quota B 2020 relativa ai redditi professionali del 2019. Infatti, a differenza dei contributi che scadevano prima o durante il lockdown, per i nuovi contributi non ci sono appigli di legge che consentano posticipi.

In ogni caso, già con le regole in vigore, i medici e gli odontoiatri che scelgono la [domiciliazione](https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/attivare-la-domiciliazione/) (Link: <https://www.enpam.it/comefareper/pagare-i-contributi/attivare-la-domiciliazione/>) bancaria possono pagare fino a cinque rate (31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 28 febbraio 2021, 30 aprile 2021, 30 giugno 2021).

In alternativa, usando la carta di credito Enpam-Banca popolare di Sondrio si può dilazionare il pagamento fino a 12 rate mensili; i possessori attivi da più tempo possono arrivare fino a 60 mesi.

Il pagamento con carta di credito, inoltre, consente di portare in deduzione l'intero importo dei contributi, come se fossero stati saldati entro il 31 dicembre dell'anno in corso. La Fondazione ha comunque già avviato contatti per migliorare le condizioni di pagamento e di accesso al credito.

ATTENZIONE - DAL 1° OTTOBRE IL PIN INPS LASCIA IL PASSO A SPID

A partire dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto.

Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall'Istituto. Da tenere inoltre presente che gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
2. Carta d'Identità Elettronica (CIE)
3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

ALLEGATI A PARTE – INPS circolare n. 87 del 17.9.20 (documento 224)

AGENZIA DELLE ENTRATE – COVID-19: CODICE TRIBUTO PER CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE e DPI da DplMo – Fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, con la quale comunica l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125, del **decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (LINK: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34>):

– **"6917"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".

ALLEGATI A PARTE – Ag. Entrate – Risoluzione n: 52/E del 14.9.20 (documento 225)

PENSIONI, DIVIETO di LICENZIAMENTO SINO AL RAGGIUNGIMENTO della PENSIONE di VECCHIAIA da PensioniOggi di lunedì 21 settembre 2020 a cura di Franco Rossini

LINK: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-divieto-di-licenziamento-sino-al-raggiungimento-della-pensione-di-vecchiaia-6545354>

Il datore di lavoro può recedere ad nutum dal rapporto di lavoro esclusivamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Ove la disciplina ratione temporis applicabile preveda un meccanismo di differimento tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e l'erogazione del primo rateo pensionistico (c.d. finestra mobile) il licenziamento resta precluso sino all'apertura della finestra di decorrenza della pensione. E ciò ancorché il lavoratore abbia maturato, nel frattempo, il diritto alla pensione di anzianità (ora pensione anticipata) con annessa apertura della finestra mobile.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - sentenza n. 18662 del 12.02.2018 pubbl. 8.09.2020.

NOTA MIN.GIUSTIZIA SU OBBLIGO PEC

Molti i dubbi sull'obbligo della Pec dei professionisti iscritti all'Albo, introdotta a forza con un decreto-legge procedura censurabile sulla quale sono stati posti rilievi dallo stesso Presidente della Repubblica.

Ecco una nota del ministero della Giustizia

ALLEGATI A PARTE - MIN.GIUSTIZIA Nota sull'obbligo della Pec – sanzioni (documento 226)

PENSIONI - PER I FARMACISTI DIPENDENTI CUMULO DIFFICILE da Pensioni Oggi a cura di Valentino Grillo

Per i farmacisti che esercitano la professione nella forma di lavoro subordinato impossibilità di cumulare la contribuzione coincidente temporalmente con quella INPS. Lo stop nel regime di doppio obbligo di contribuzione previdenziale: quota ENPAF annua e gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS. Per i farmacisti dipendenti questa duplicità della posizione assicurativa (ENPAF ed INPS) può rendere difficile la maturazione del diritto a pensione in presenza di una carriera precaria che non faccia raggiungere i requisiti contributivi minimi per la pensione ENPAF (30 anni di versamenti; 20 anni di attività; 68 anni e 9 mesi di età). Infatti la contribuzione ENPAF non può essere utilizzata dagli interessati tramite gli istituti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidente temporalmente con quella maturati presso l'INPS, né dal 2004 è più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'ENPAF. Tali somme resterebbero acquisite alla gestione senza dar luogo all'erogazione di alcuna prestazione pensionistica (contribuzione silente).

LEGGI IN <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-per-i-farmacisti-dipendenti-cumulo-difficile-5434534>

MIN. SALUTE - COVID-19: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da DplMo – fonte: Min. Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, **l'Ordinanza 21 settembre 2020** riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 settembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, le parole «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» sono sostituite dalle seguenti: «Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».

2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.

3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:

a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;

b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Art. 2 - Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Ministro: Speranza

Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

INAIL - REPORT AGOSTO: SANITARI PIU' COLPITI

I sanitari in prima linea i più colpiti dal virus. La categoria professionale dei tecnici della salute si conferma la più colpita dal Covid-19, con il 40,0% dei contagi denunciati, oltre l'83% dei quali tra gli infermieri. A seguire gli operatori socio-sanitari (21,0%), i medici (10,3%), gli operatori socio-assistenziali (8,9%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%). Dall'analisi dei decessi emerge, infine, che circa il 35% dei casi mortali riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, il 9,9% dei decessi

codificati riguarda i tecnici della salute (il 62% sono infermieri), seguiti da medici (8,5%), operatori socio-sanitari (6,6%), operatori socio-assistenziali e personale non qualificato (3,8% per entrambe le categorie). Decessi per Covid - L'analisi per professione dell'infortunato evidenzia come circa il 35% dei decessi riguardi personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, le categorie più colpite dai decessi sono quelle dei tecnici della salute (il 62% sono infermieri, di cui metà donne) con il 9,9% dei casi codificati e dei medici con l'8,5% (uno su dieci è donna). A seguire gli operatori socio-sanitari (6,6%, ugualmente distribuiti per genere), gli operatori socio-assistenziali (tre su quattro sono donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliari, portantini, barellieri) con il 3,8% per entrambe le categorie e gli specialisti nelle scienze della vita (tossicologi e farmacologi) con il 2,8%. Le restanti categorie professionali coinvolte riguardano gli

impiegati amministrativi con l'11,7% (9 su dieci sono uomini), gli addetti all'autotrasporto con il 6,1%, i dipendenti nelle attività di ristorazione, gli addetti alle vendite e gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia tutti con il 2,8% così come i direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Scheda infortuni Covid al 31 luglio 2020 (documento 227)

INPS – MALATTIA: COMUNICAZIONE VARIAZIONE INDIRIZZO di REPERIBILITÀ

L'INPS, con la circolare n. 106 del 23 settembre 2020, comunica che è disponibile, mediante il portale web dell'Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare. Per i lavoratori pubblici afferenti al c.d. polo unico la variazione del domicilio continua a dover essere segnalata all'amministrazione di appartenenza (la quale provvederà a comunicarla all'INPS) tuttavia l'interessato può utilizzare comunque il servizio telematico per maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell'informazione.

ALLEGATI A PARTE – INPS circolare n. 106 del 23.9.20 (documento 228)

MI RESTITUITE I CONTRIBUTI ? da Enpam Previdenza n. 34 del 23 settembre 2020 in lettere al Presidente

Potrò chiedere all'Enpam la restituzione dei contributi versati dal 1991 al 2005 come medico addetto alla medicina dei servizi? Attualmente lavoro come dipendente e verso i contributi all'Inps.

Gentile Collega,

la risposta è sì. L'Enpam prevede infatti che i contributi versati dagli iscritti siano comunque valorizzati o sotto forma di rendita pensionistica oppure come assegno in capitale, quando non si raggiungono requisiti minimi in termini di anni di versamenti. Le somme versate vengono restituite con gli interessi (4,5% annuo), al netto di una quota di solidarietà (12%) che serve a finanziare le pensioni di invalidità e quelle ai coniugi superstiti e agli orfani.

Nel tuo caso specifico hai diritto di chiedere la restituzione poiché hai meno di 15 anni di versamenti, che sono il requisito minimo per ottenere una pensione dalla gestione della medicina convenzionata. Potrai fare richiesta al compimento dei 68 anni.

AGENZIA ENTRATE - INDENNIZZI COVID/19: NIENTE IRPEF ANCHE SU QUELLI DELIBERATI DALLE CASSE

Le indennità assistenziali straordinarie una tantum erogate dalle casse professionali a favore dei propri iscritti per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono esenti da imposizione fiscale (natura squisitamente assistenziale dell'indennizzo).

ALLEGATI A PARTE – Ag. Entrate Interpello n. 395 (documento 229)